

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2619

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e Ministro del tesoro**

(DINI)

**di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente**

(BARATTA)

**e col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(ARCELLI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1996**

---

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225,  
recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6
Testi del decreto-legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto al Parlamento, ai fini della sua conversione, risulta imposto dall'esigenza, non più differibile, di risolvere i problemi relativi agli interventi per il Giubileo del 2000 nel territorio della città di Roma (sede delle celebrazioni giubilari), nella provincia di Roma e nella regione Lazio (un comprensorio territoriale destinato ad offrire, anche ai fini dell'accoglienza, un insostituibile sostegno al successo della manifestazione dell'Anno 2000).

Lo schema di decreto-legge dichiara, peraltro, che gli interventi accordati a Roma, alla sua provincia e alla regione Lazio non esauriscono le iniziative statali; si affida infatti a successive iniziative legislative di ritornare nella materia offrendo ulteriori benefici per interventi - connessi alla celebrazione del Giubileo - nell'intero territorio nazionale.

L'identificazione degli interventi da sovvenzionare e l'entità (in via di larga massima) del finanziamento da attribuire ad ogni intervento dovranno essere curate dalla commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (la Commissione per Roma Capitale) presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri (o, per sua delega, dal Ministro per le aree urbane) e composta sia da rappresentanze dello Stato, che delle autonomie; fanno parte, infatti, del detto comitato i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, per i beni culturali e dell'ambiente, i presidenti della regione e della provincia di Roma, il sindaco di Roma.

Il piano (che va adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: vedi articolo 1, comma 2) dovrà determinare per ciascuna opera i termini entro i quali le procedure amministrative dovranno concludersi (articolo 1, comma 3, lettera c) e i tempi entro i quali ogni intervento dovrà

essere completato e reso pienamente funzionale.

Si precisa (articolo 1, comma 3, lettera a)) che possono beneficiare del finanziamento solo «amministrazioni pubbliche, enti pubblici e società a intero o prevalente capitale pubblico» (ad esclusione, quindi, di altre categorie di soggetti anche, in ipotesi, interessati alle manifestazioni giubilari).

Si è ritenuto di non dover canalizzare in apposite procedure l'attività istruttoria e propositiva da porre a base delle decisioni della Commissione (chiamata a redigere il Piano indicando i singoli interventi e i presumibili importi dei relativi finanziamenti).

È evidente, infatti, che ciascuno dei Ministeri e delle istituzioni territoriali, presenti nel Comitato, dovrà portare all'esame del Collegio pratiche compiutamente elaborate tanto sul piano tecnico, che sul piano economico.

Si è, poi, consentito alla Commissione di derogare alla generale regola secondo cui la realizzazione degli interventi va curata dai soggetti istituzionalmente competenti ad eseguirli nell'ipotesi in cui una pluralità di opere, tra loro funzionalmente collegate, ricada nella competenza di una pluralità di amministrazioni. In questa ipotesi la competenza alla realizzazione dell'opera e il relativo finanziamento potranno essere attribuiti, secondo il comma 4 dello schema, alla istituzione competente *ex lege* per l'opera principale.

La norma ora ricordata è rivolta, soprattutto, a risolvere i problemi relativi alla viabilità Roma-Fiumicino (un intervento che - come tutto lascia prevedere - sarà inserito tra quelli da ammettere al sostegno statale per il prossimo Giubileo).

Si è rilevato, infatti, che la attribuzione a soggetti distinti della realizzazione di opere connesse (all'ANAS la terza corsia dell'autostrada Roma-Fiumicino; al comune o alla

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia di Roma la realizzazione delle due complanari) potrebbe rendere più complesse ed onerose la progettazione e la realizzazione di tali opere rispetto a quanto accadrebbe attribuendo, invece, l'una e l'altra al soggetto titolare dell'opera principale (ANAS).

Non si è ritenuto di dettare norme speciali in materia di esecuzione dei lavori pubblici, la progettazione, la realizzazione delle opere eccetera, restano, perciò, assoggettate - come è espressamente affermato nel comma 5 dell'articolo 1 - alla generale normativa in tema di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, eccetera).

Una sola disposizione risulta aggiunta a quelle «di regime» nella materia: la previsione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici - oltrechè nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, della citata legge n. 109 del 1994 (opere, di valore superiore ai 25 milioni di ECU, realizzate da amministrazioni statali o da altre istituzioni che fruiscono di finanziamento statale superiore al 50 per cento) - in relazione a qualunque intervento per il quale la Commissione prescriva l'acquisizione del parere.

Per favorire l'attività di progettazione degli enti pubblici, delle società ad azionariato pubblico (ma anche delle amministrazioni statali che non dispongano di adeguate strutture), si è consentito ai beneficiari del finanziamento che non ritengano di avvalersi, per la progettazione, delle ordinarie procedure in tema di lavori pubblici

(progettazione diretta, affidamento a terzi con procedure ad evidenza pubblica) di utilizzare il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio (i rapporti con il Provveditorato e le istituzioni interessate andranno definiti con apposita convenzione).

Si è ritenuto - in considerazione della complessità e pluralità delle iniziative - di garantire un permanente monitoraggio dell'attuazione degli interventi in conformità di metodologie uniformi che la Commissione dovrà definire.

Alla detta attività di monitoraggio (i cui esiti saranno comunicati trimestralmente alla Commissione) potranno attendere le amministrazioni, gli enti pubblici e le società ad azionariato pubblico chiamati alla realizzazione dell'opera sia direttamente, sia attraverso l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa con la quale verranno stipulate apposite convenzioni.

Nell'articolo 1, comma 3, lettera b)), è precisato che l'importo del finanziamento statale per ciascuna opera dovrà tener conto degli oneri di monitoraggio (nella percentuale che la stessa Commissione dovrà stabilire).

La grande attesa del Giubileo ha consigliato di prevedere (nel comma 8, dell'articolo 1) particolari meccanismi per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti, nonchè la periodica informazione al Parlamento in relazione allo stato di attuazione degli interventi.

## RELAZIONE TECNICA

Il finanziamento degli interventi sarà assicurato attraverso mutui quindicennali contratti dal Ministero del tesoro con istituti di credito a totale carico del bilancio dello Stato (articolo 2).

Al fine dell'ammortamento di tali mutui si prevede l'utilizzo dell'apposito accantonamento del fondo speciale a ciò destinato nell'ambito della legge finanziaria per l'anno 1996 (legge n. 549 del 1995) pari a lire 100 miliardi per l'anno 1997 e a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998.

Il preciso ammontare delle somme conseguite con i mutui potrà restare definito solo in occasione della conclusione dei relativi contratti, avendo riguardo ai tassi vigenti al momento sul mercato finanziario: in linea meramente indicativa può indicarsi la somma di 3.000-3.200 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1**

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.

*Decreto-legge 26 aprile 1996, n. 225, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 99 del 29 aprile 1996*

## Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Obiettivi e finalità)*

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 6.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

- a) le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;
- b) le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 6, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

d) i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

5. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

6. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

8. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

9. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

## Articolo 2.

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per il finanziamento degli interventi, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stranziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utiliz-



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1996.

SCÀLFARO

DINI - BARATTA - ARCELLI

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

